

**Schema di convenzione**

PROGETTO “CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI 2024” CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE EDUCATIVA/LUDICO/ SPORTIVA.

PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2024.

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell’anno 2024

TRA

Il Municipio Roma XI- Arvalia portuense, P.IVA 01057861005, C.F. 02438750586, sito in Roma, qui rappresentato dal Direttore della Direzione Socio Educativa, Dott.ssa Francesca D’Ambrosio

E

L’Organismo, \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
sito in Roma, Municipio XI, in Via \_\_\_\_\_  
qui rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante

OGGETTO

“CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2024” CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE EDUCATIVA, RICREATIVA E SPORTIVA PER MINORI 3-17 ANNI.

Il servizio Centri Ricreativi Estivi – anno 2024 dovrà attuarsi, presumibilmente, nei mesi di Giugno- Settembre 2024; nello specifico il periodo di esecuzione coprirà il periodo che va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, estremi compresi, e sarà articolato in ... turni di ... giorni ciascuno (esclusi il sabato, la domenica), per un totale di ..... giorni esclusi il sabato e la domenica, con un numero utenti accolto non inferiore a ....., così suddiviso:

- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;

la spesa complessiva per la realizzazione del progetto, come da offerta economica presentata dall’Organismo, ammonta a € ..... IVA inclusa.

**Art.1 - Oggetto del servizio**

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del servizio: “CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2024” CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE EDUCATIVA/LUDICO/SPORTIVA PER MINORI.

L’appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio “Centri Ricreativi Estivi 2024” con attività di animazione educativa, ludica sportiva per minori. Il Centro dovrà assicurare un’apertura giornaliera con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: - accoglienza tra le ore 7:30 e le ore 9:00 - uscita tra le ore 16:00 e le ore 17:00.

L’Organismo affidatario dovrà garantire l’accoglienza di massimo ..... minori per ogni turno.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per fasce di età:

3-6 anni;

7-10 anni;

11-13 anni;

14 – 17 anni;

Il 10% dei posti disponibili è riservato ai minori con diversa abilità (inserimento nel gruppo dei più grandi).

L'inserimento dei bambini con diversa abilità prevede un rapporto numerico di 1/1 (operatore/minore) nei casi gravi e comunque non inferiore a 1/3. In ogni caso, sarà la certificazione sanitaria presentata dagli utenti che determinerà il rapporto. L'Organismo affidatario dovrà comunque essere in grado di garantire in caso di necessità fino a n. 5 minori con disabilità a turno con rapporto 1/1.

Il servizio sarà svolto presso la struttura ludico/ricreativa/sportiva ....., sita in Via ....., Municipio Roma XI.

La presente convenzione disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale – Municipio XI e l'affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione, come dettagliate nella documentazione concernente l'affidamento del servizio.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii. (d'ora innanzi: Codice);
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 285/1997;
- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore (d'ora innanzi Regolamento);
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33 del 2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amm.ni pubbliche";
- il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii. "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il "Protocollo d'Intesa" tra ANAC e il Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida Per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amm.va"
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- il Patto di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023 di approvazione del PIAO 2023/2025;
- "Protocollo di Intesa" tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21/7/2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore de contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- “Protocollo di Azione – Vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ANAC in data 19/7/2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- Norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- la documentazione concernente l’affidamento del servizio;
- l’offerta tecnico-economica presentata dall’operatore risultato affidatario definitivo.

#### Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio relativo alla gestione del centro estivo, dovrà attuarsi, presumibilmente nei mesi di Giugno – Settembre 2024 nel seguente periodo:

dal ..... al ..... compresi, e sarà articolato in ..... turni di ..... giorni ciascuno (esclusi il sabato, la domenica),

con un numero utenti accolto non inferiore a ..... per un numero massimo per turno....., così suddiviso:

- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica;
- turno: \_\_\_\_\_ per un totale di ..... giorni, esclusi il sabato e la domenica.

#### Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di convenzione, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo come da offerta economica presentata dall’Organismo, ammonta a € ..... IVA inclusa.

#### Art. 4 – Oneri a carico dell’affidatario

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nei relativi documenti della procedura nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche contenute nel progetto presentato ed approvato dall'Amministrazione, nonché dalla documentazione concernente l'affidamento.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di convenzione.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale – Municipio XI. L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale – Municipio XI, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale – Municipio XI, in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 119, del Codice e ss.mm.ii., l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del suddetto appalto.

L'affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta tecnico-economica.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art.120 D. Lgs. 36/2023, circostanze impreviste e imprevedibili (ivi compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto.

#### Art. 5 - Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali e garantire la prestazione del servizio oggetto della procedura secondo quanto indicato nel progetto presentato e approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

#### Art. 6 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità del presente appalto è disciplinata, per quanto compatibile con la normativa vigente, dal "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale, deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sottoindicati previo accertamento da parte del RUP della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nella documentazione concernente l'affidamento.

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del RUP della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione e nell'avviso pubblico.

L'Amministrazione provvederà a liquidare le somme a seguito di presentazione di regolare fattura e di relazione sul servizio svolto.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

#### Art. 7 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

#### Art. 8 – Assicurazioni e Garanzie a carico dell'affidatario

A garanzia del servizio, l'aggiudicatario ha trasmesso gli estremi della polizza assicurativa: n. ....

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone (proprio personale dipendente, nonché bambini/ragazzi utenti) e alle cose, tanto di Roma Capitale quanto dell'affidatario stesso, nonché dei terzi, che si dovessero verificare nel corso o anche in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa affidataria, restandone del tutto esonerata l'Amministrazione aggiudicatrice.

In analogia con quanto disposto dall'articolo 106, del Codice, l'esecutore dell'appalto è inoltre obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che esoneri l'Amministrazione aggiudicatrice dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 1.500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

Inoltre, l'appaltatore costituisce fideiussione o cauzione a "garanzia definitiva" dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

#### Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con la L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale – Municipio Roma XI – Direzione Socio Educativa – Ufficio Progetti ed interventi per la tutela dell'infanzia e l'adolescenza, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

#### Art. 10 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011

"Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture".

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno

estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'affidatario comunicare al Municipio Roma XI l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

#### Art. 11 – Patto di Integrità

Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questo si impegna a rispettare tutte le clausole e condizioni di cui al Patto di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023 di approvazione del PIAO 2023/2025.

#### Art. 12 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Inadempimenti e Penali.

Il personale della Direzione Socio Educativa del Municipio XI si riserva, con ampia ed insindacabile discrezionalità e senza che l'Organismo Affidatario possano nulla eccepire, di disporre, anche prima dell'inizio delle attività nei centri, verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio.

Inoltre, effettuerà verifiche e controlli sui seguenti aspetti:

- verifica documentale sui risultati trasmessi;

- verifica diretta del servizio mediante sopralluogo nell'area designata allo svolgimento delle attività;
- verifica del rispetto della suddivisione dei partecipanti per fasce di età;
- controllo della soddisfazione dell'utenza;
- verifica a carattere amministrativo sulla documentazione inviata dal gestore.

L'Organismo affidatario è tenuto a compilare ogni settimana un report delle attività svolte per le verifiche necessarie all'andamento del progetto che risponda alle esigenze del servizio e dei cittadini interessati, da trasmettere regolarmente via posta elettronica alla Direzione Socio-Educativa, contenente le seguenti informazioni:

✓ Andamento delle attività del CRE;

✓ Frequenza dei partecipanti.

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

A) una penale in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nell'art 5 del presente schema di contratto;

B) una penale in misura pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;

C) una penale in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.

D) una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto di Integrità di cui all'art. 11 dello schema di contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di applicare le penali suindicate senza aver prima intimato o costituito in mora l'affidatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il gestore rinuncia con la presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente schema di contratto e dell'avviso pubblico. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata per posta elettronica, o tramite PEC. L'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; in difetto, si provvederà al recupero della penalità erogata. Le contestazioni formalizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

È fatto divieto all'affidatario di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con il Municipio. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### Art. 13 – Risoluzione, sospensione o riprese dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, qualora ricorrano imprevedibili circostanze particolari che impediscano temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto e, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente affidamento procedano utilmente a regola d'arte e non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando l'apposito verbale nel quale siano indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto, senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore.

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, secondo le modalità indicate all'art. 121 del Codice.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 121 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al R.U.P., che procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice.

#### Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per Roma Capitale;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al medesimo.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.

**Risoluzione del contratto per grave ritardo**

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto**

Il RUP, entro venti giorni dalla comunicazione all'appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto, redige lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.

La Commissione incaricata della verifica di conformità procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

**Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida di Roma Capitale rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

**Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) ai sensi dell'art. 5, comma 2 del "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.AC. in data 19 luglio 2017, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dall'avvio previsto;

c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

#### Art. 14 – Recesso del contratto

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (clausola vessatoria).

#### Art. 15 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Con il presente contratto il/la Sig./re .....quale legale rappresentante dell'Organismo..... viene/vengono nominato/i "Responsabile del trattamento dei dati personali" nell'ambito dei compiti di cui al presente contratto e nel rispetto della normativa vigente in materia.

..... è tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare all'adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali ..... dovrà attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

..... ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

..... è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ..... sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti sono trattati dalle stesse sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all'art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione del contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Art. 16. – Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 8, commi 1 e 2 e nell'art. 14 comma 1 del presente schema di contratto: "L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa";

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale";

"Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".

Il presente schema di contratto viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto Roma,

Per l'Organismo Affidatario

Il Legale Rappresentante

Per il Municipio Roma XI

il Direttore della Direzione Socio-Educativa